

LEI DE CONTRATO DE SEGURO

Lei 15.040/24



Legge brasiliana sul Contratto di Assicurazione:
una legge per tutti



Legge n. 15.040, del 9 dicembre 2024
Legge Brasiliana sul
Contratto di Assicurazione

La traduzione italiana fu rivista l'ultima volta il 12 febbraio 2025

CAPITOLO I - Disposizioni Generali	3
SEZIONE I - Dell'oggetto e dell'ambito di Applicazione.....	3
Artt. 1-4	
SEZIONE II - Del Interesse.....	4
Artt. 5-8	
SEZIONE III - Del Rischio	5
Artt. 9-18	
SEZIONE IV - Del Premio	7
Artt. 19-23	
SEZIONE V - Dell'assicurazione a Favore di Terzi	8
Artt. 24-32	
SEZIONE VI - Della Coassicurazione e Assicurazione Cumulativa.....	10
Artt. 33-36	
SEZIONE VII - Dei Partecipanti al Contratto.....	11
Artt. 37-40	
SEZIONE VIII - Della Formazione e della Durata del Contratto	12
Artt. 41-53	
SEZIONE IX - Della Prova del Contratto	15
Artt. 54-55	
SEZIONE X - Dell'interpretazione del Contratto	16
Artt. 56-59	
SEZIONE XI - Della Riassicurazione.....	16
Artt. 60-65	
SEZIONE XII - Del Sinistro.....	17
Artt. 66-74	
SEZIONE XIII - Del Regolamento della Liquidazione dei Sinistri.....	20
Artt. 75-88	
CAPITOLO II - L'assicurazione di Danni	23
SEZIONE I - Disposizioni Generali	23
Artt. 89-97	
SEZIONE II - Dell'assicurazione della Responsabilità Civile	25
Artt. 98-107	
SEZIONE III - Del Trasferimento dell' Interesse	26
Artt. 108-111	
CAPITOLO III - Delle Assicurazioni Sulla Vita e Sull'integrità Fisica	27
Artt. 112-124	
CAPITOLO IV - Delle Assicurazioni Obbligatorie.....	30
Art. 125	
CAPITOLO V - Della Prescrizione	30
Artt. 126-127	
CAPITOLO VI - Disposizioni Finali e Transitorie.....	31
Artt. 128-134	

Legge n. 15.040, del 9 dicembre 2024

Dispone sulle norme relative all'assicurazione privata; e revoca disposizioni della Legge n. 10.406, del 10 gennaio 2002 (Codice Civile), e del Decreto-Legge n. 73, del 21 novembre 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Rendo noto che il Congresso Nazionale ha decretato e io sanziono la seguente Legge:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I

DELL'OGGETTO E DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Con il contratto di assicurazione, la compagnia assicurativa si impegna, mediante il pagamento del premio equivalente, a garantire un interesse legittimo dell'assicurato o del beneficiario contro rischi predeterminati.

Art. 2 Possono stipulare contratti di assicurazione solo le entità che si trovino debitamente autorizzate secondo la legge.

Art. 3 La compagnia assicurativa che ceda la sua posizione contrattuale a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, senza il consenso preventivo degli assicurati e dei loro beneficiari conosciuti, o senza l'autorizzazione preventiva e specifica dell'autorità di controllo, sarà responsabile solidalmente con l'assicuratore cessionario.

§ 1. La cessione parziale o totale del portafoglio per iniziativa dell'assicuratore sempre dovrà essere autorizzata dall'autorità di controllo.

§ 2. La cessione del portafoglio rende il cedente responsabile solidale con il cessionario nel caso in cui il cessionario sia o diventi insolvente durante la durata dell'assicurazione o entro 24 (ventiquattro) mesi dal trasferimento del portafoglio, se più breve.

Art. 4 Il contratto di assicurazione, nelle sue diverse modalità, sarà regolato dalla presente legge.

§ 1. Fermo restando quanto disposto nell'art. 20 della Legge Complementare n. 126, del 15 gennaio 2007, si applica esclusivamente la legge brasiliana:

- I. ai contratti di assicurazione stipulati da una compagnia assicurativa autorizzata a operare in Brasile;
- II. quando l'assicurato o il proponente abbia residenza o domicilio nel Paese;
o
- III. quando i beni sui quali ricadono gli interessi garantiti si trovino in Brasile.

§ 2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove opportuno, alle assicurazioni disciplinate da leggi specifiche.

SEZIONE II DEL INTERESSE

Art. 5 L'efficacia del contratto di assicurazione dipende dall'esistenza di interesse legittimo.

§ 1. L'emergere dell'interesse legittimo rende da quel momento in poi efficace il contratto.

§ 2. Se l'interesse legittimo è parziale, l'inefficacia non raggiungerà la parte utile.

§ 3. Se l'esistenza dell'interesse è impossibile, il contratto sarà nullo.

Art. 6 Una volta estinto l'interesse, il contratto si risolve con una riduzione proporzionale del premio, salvo, nella stessa proporzione, il diritto dell'assicuratore alle spese sostenute con il contratto.

Paragrafo unico. In caso di riduzione rilevante dell'interesse, il valore del premio verrà proporzionalmente ridotto, ad eccezione, nella stessa proporzione, del diritto dell'assicuratore alle spese sostenute con il contratto.

Art. 7 Quando il contratto di assicurazione è nullo o inefficace, l'assicurato o il destinatario avrà diritto al rimborso del premio, ridotto i costi effettuati, salvo se dimostrato che il vizio è stato derivato dalla sua cattiva fede.

Art. 8 Nell'assicurazione sulla vita e l'integrità fisica di terzi, il proponente è obbligato a dichiarare, sotto pena di nullità del contratto, il suo interesse per la vita e la incolumità dell'assicurato.

Paragrafo unico. Si presuppone l'interesse menzionato nel **caput** del presente articolo quando l'assicurato è il coniuge, convivente, ascendente o discendente del terzo la cui vita o integrità fisica costituisce oggetto del contratto celebrato.

SEZIONE III

DEL RISCHIO

Art. 9 Il contratto copre i rischi relativi al tipo di assicurazione contrattata.

§ 1. I rischi e gli interessi esclusi devono essere chiaramente descritti e inequivocabili.

§ 2. Se vi è una differenza tra la garanzia stabilita nel contratto e quella prevista nel contratto tipo o nelle note tecniche e operative presentate all'organismo di controllo, prevale il testo più elevato.

§ 3. Quando l'assicuratore si obbliga a garantire diversi interessi e rischi, il contratto deve soddisfare i requisiti richiesti per la garanzia di ciascuno degli interessi e rischi coperti, in modo che la nullità o l'inefficacia di una garanzia non pregiudichi altre.

§ 4. Nell'assicurazione di trasporto di beni e di responsabilità civile per danni in relazione a tale attività, la garanzia inizia quando le merci sono effettivamente ricevute dal trasportatore e cessa con la consegna effettiva al destinatario.

§ 5. Il contratto non può contenere una clausola che consenta la sua estinzione unilaterale per l'assicuratore o che, in ogni caso, ne riduca l'efficacia al di fuori delle situazioni previste dalla legge

Art. 10 Il contratto può essere concluso per qualsiasi classe di rischio, salvo divieto previsto dalla legge.

Paragrafo unico. Le garanzie sono nulle, fatte salve altre vietate dalla legge:

- I. degli interessi patrimoniali relativi agli importi delle multe e delle altre sanzioni applicate a causa di atti commessi personalmente dall'assicurato che costituiscono reato penale; e
- II. contro il rischio di atti dolosi dell'assicurato, del beneficiario o del rappresentante dell'uno o dell'altro, salvo l'atto doloso del rappresentante dell'assicurato o del beneficiario a loro danno.

Art. 11 Il contratto è nullo quando ciascuna delle parti sappia, al momento della sua conclusione, che il rischio è impossibile o già realizzato.

Paragrafo unico. La parte che è a conoscenza dell'impossibilità o della realizzazione anticipata dell'esercizio del rischio e che tuttavia stipula il contratto pagherà all'altra il doppio del premio.

Art. 12 Una volta scomparso il rischio, il contratto viene risolto riducendo il premio dell'importo equivalente al rischio che si realizzerà, riservandosi il diritto di assicurazione per le spese relative al contratto nella stessa proporzione.

Art. 13 Sotto la pena di perdere la garanzia, l'assicurato non deve aggravare intenzionalmente e in modo rilevante il rischio oggetto del contratto di assicurazione.

§ 1. Sarà rilevante l'aggravamento che comporti un aumento significativo e continuato della probabilità di realizzazione del rischio descritto nel questionario di valutazione del rischio riferito nell'articolo 44 della presente legge o della gravità degli effetti di tale realizzazione.

§ 2. Se l'assicuratore, comunicato ai sensi dell'art. 14 della presente legge, accetta la continuità della garanzia, con l'addebito o non di un premio aggiuntivo, verrà eliminata la conseguenza stabilita nel **caput** del presente articolo.

Art. 14 L'assicurato è tenuto a comunicare all'assicuratore interessato ogni aggravamento del rischio non appena ne viene a conoscenza.

§ 1. Consapevole dell'aggravamento, l'assicuratore potrà, entro 20 (venti) giorni, addebitare la differenza del premio oppure, qualora non sia tecnicamente possibile garantire il nuovo rischio, risolvere il contratto, nel qual caso perderà efficacia entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di disdetta.

§ 2. La risoluzione deve essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo che dimostri il ricevimento della notifica da parte dell'assicurato, e l'assicuratore dovrà restituire l'eventuale differenza del premio, riservato, nella stessa proporzione, il suo diritto al risarcimento delle spese sostenute con il contratto.

§ 3. L'assicurato che intenzionalmente non adempie all'obbligo previsto dal **caput** del presente articolo perde la garanzia, fermo restando il debito del premio e l'obbligo di rimborsare le spese sostenute dall'assicuratore.

§ 4. L'assicurato che per negligenza non adempie all'obbligo previsto dal **caput** del presente articolo è tenuto a pagare la differenza del premio determinata oppure, se la garanzia è tecnicamente impossibile o il fatto corrisponde ad una tipologia di rischio normalmente non assunta dall'assicuratore, non avrà diritto alla garanzia.

Art.15 Se, a seguito del rilevante aggravamento del rischio, l'aumento del premio è superiore al 10% (dieci per cento) del valore originariamente pattuito, l'assicurato può rifiutarsi di modificare il contratto, risolvendolo entro 15 (quindici) giorni, a decorrere dalla

conoscenza della variazione del premio, con effetto dal momento in cui lo stato di rischio si è aggravato.

Art.16 Se si verifica l'incidente, l'assicuratore può rifiutarsi di risarcire solo se dimostra il nesso causale tra il rilevante aggravamento del rischio e l'incidente caratterizzato.

Art.17 Nelle assicurazioni sulla vita o sull'integrità fisica, anche in caso di pertinente aggravamento del rischio, l'assicuratore può pagare solo la differenza del premio.

Art.18 Se si verifica una riduzione del rischio, il valore del premio sarà ridotto proporzionalmente, riservato, nella stessa proporzione, il diritto dell'assicurante al risarcimento delle spese sostenute con il contratto.

SEZIONE IV

DEL PREMIO

Art.19 Il premio deve essere pagato nel tempo, nel luogo e nella forma convenuta.

§ 1. Salvo diversa indicazione, il premio deve essere pagato in contanti e presso il domicilio del debitore.

§ 2. È vietato ricevere il premio prima della conclusione del contratto, salvo in caso di copertura provvisoria

Art.20 Il ritardo relativo alla rata unica o alla prima rata del premio risolve automaticamente il contratto, salvo diverso accordo, uso o consuetudine

§ 1. I ritardi relativi alle altre rate sospenderanno la garanzia contrattuale, fermo restando il credito del premio da parte dell'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato concedendogli un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, decorrenti dal ricevimento, per sanare il ritardo.

§ 2. La notifica deve essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a comprovarne la ricezione da parte dell'assicurato e contenere l'avvertenza che il mancato pagamento entro il nuovo termine sospenderà la garanzia e che, se il ritardo non viene eliminato, l'assicuratore non effettuerà alcun pagamento relativo a sinistri avvenuti dopo la scadenza originaria della rata non pagata.

§ 3. Se l'assicurato rifiuta di ricevere la notifica o, per qualsiasi motivo, non si trova nell'ultimo indirizzo informato all'assicuratore, il termine previsto in § 1° inizierà dalla data in cui la notifica viene frustrata.

Art. 21 La risoluzione del contratto, salvo il caso di ritardo nel pagamento unico o della prima rata del premio, è soggetta a preventiva comunicazione e non può avvenire entro un termine inferiore a 30 (trenta) giorni dalla sospensione della garanzia.

§ 1. La risoluzione libera completamente l'assicuratore dai sinistri e dalle spese di salvataggio sostenute successivamente

§ 2. Nelle assicurazioni collettive sulla vita e l'integrità fisica, la risoluzione avverrà solo 90 (nove) giorni dopo l'ultima notifica allo stipulante.

§ 3. Nelle assicurazioni sulla vita e sull'integrità fisica strutturate con riserva matematica, il mancato pagamento di una quota di premio diversa dalla prima comporterà una riduzione proporzionale della garanzia o la restituzione della riserva, a scelta dell'assicurato o dei suoi beneficiari, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'inadempimento, che dovrà contenere un avvertimento che, in caso di astensione da tale scelta, la decisione spetterà all'assicuratore.

§ 4. Il termine previsto nel **caput** inizierà alla data della frustrazione della notifica sempre che l'assicurato o lo stipulante rifiuti il ricevimento o, per qualsiasi motivo, non si trovi nell'ultimo indirizzo informato all'assicuratore o nel contenuto dei registri di solito utilizzati dalle istituzioni finanziarie.

§ 5. Si dispensa la notifica a cui si riferisce il **caput** quando la notifica della sospensione della garanzia, di cui trattano i §§ 1 a 3 dell'art. 20, comunica la risoluzione del contratto in caso di inadempimento.

Art.22 Nelle assicurazioni sulla vita e l'integrità fisica, il premio può essere a tempo limitato o per tutta la vita dell'assicurato.

Art.23 Sarà possibile riscuotere il premio nel caso in cui la denuncia effettuata dall'assicuratrice non abbia avuto esito positivo, nonché qualora l'assicuratrice abbia sostenuto il rischio che ricade sull'interesse garantito.

SEZIONE V

DELL'ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI

Art.24 L'assicurazione sarà fissata a favore di terzi quando si garantisce interesse del titolare diverso dallo stipulante, determinato o determinabile.

§ 1. Il beneficiario sarà identificato dalla legge, dall'atto di volontà precedente all'incidente o dalla proprietà dell'interesse garantito.

§ 2. Essendo determinato il beneficiario a titolo oneroso, l'assicuratore e lo stipulante dovranno consegnare, il più presto possibile, una copia degli strumenti prove del contratto.

Art.25 L'interesse di altri, sempre che conosciuto dal proponente, deve essere dichiarato all'assicuratore.

§ 1. Si presume che l'assicurazione sia per conto proprio, salvo quando, a causa delle circostanze o dei termini del contratto, l'assicuratore abbia la conoscenza che l'assicurazione è in favore di un terzo.

§ 2. Quando si stipula un'assicurazione a favore di terzi, anche se conseguente all'adempimento di un obbligo, la scelta dell'assicuratore e del mediatore assicurativo da parte del contraente non può essere soppressa.

Art.26 L'assicurazione a favore di terzi può coesistere con l'assicurazione per conto proprio, anche se nel contesto dello stesso contratto.

Paragrafo unico. Salvo diversa indicazione, qualora vi sia concorrenza tra interessi garantiti, prevarrà la garanzia per conto proprio, essendo considerata, nella misura in cui supera il valore dell'interesse proprio, come a favore di un terzo, sempre rispettato il limite della garanzia.

Art. 27 Lo stipulante deve rispettare gli obblighi e i doveri del contratto, esclusi quelli che per sua natura devono essere rispettati dall'assicurato o dal beneficiario.

Art. 28 Il titolare può sostituire il soggetto assicurato o il beneficiario per richiedere, a favore esclusivo di questi, il rispetto degli obblighi derivati del contratto.

Art. 29 dipende dal titolare, oltre ad altre funzioni che derivano dalla legge o di convenzione, assistere l'assicurato o il beneficiario durante l'esecuzione del contratto.

Art. 30 Si considera polizza assicurativa collettiva quella stipulata a beneficio di un gruppo di persone, concordando con l'assicuratore i termini del contratto per l'adesione di eventuali parti interessate.

Art. 31 L'assicurazione collettiva è ammissibile solo a chi ha legami precedenti e non-securitari con il gruppo di persone a cui assicurare, senza il che, l'assicurazione sarà considerata individuale.

§ 1. Le somme eventualmente pagate all'assicuratore collettivo per i servizi prestati devono essere informate con particolare attenzione agli assicurati o ai beneficiari nelle proposte di adesione, nei questionari e negli altri documenti del contratto.

§ 2. Salvo diversa indicazione, lo stipulante dell'assicurazione collettiva sulla vita e sull'integrità fisica dell'assicurato è l'unico responsabile nei confronti dell'assicuratore dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, compreso il pagamento del premio.

Art. 32 L'istituente dell'assicurazione collettiva rappresenta gli assicurati e i beneficiari durante la formazione e l'esecuzione del contratto e risponde ad essi e all'assicuratore per i suoi atti e omissioni.

Paragrafo unico. Perché possano valere le eccezioni e le difese dell'assicuratore a causa delle dichiarazioni fornite per la formazione del contratto, il documento di adesione all'assicurazione deve avere il suo contenuto compilato personalmente dagli assicurati o beneficiari.

SEZIONE VI

DELLA COASSICURAZIONE E ASSICURAZIONE CUMULATIVA

Art. 33 L'assicurazione avviene quando 2 (due) o più assicuratori, per accordo espresso tra di loro e l'assicurato o lo stipulante, garantiscono lo stesso interesse contro lo stesso rischio, allo stesso tempo, ognuno di essi assumendo una quota di garanzia.

Art. 34 Il codice può essere documentato in 1 (uno) o più strumenti contrattuali rilasciati da ciascuna delle compagnie con lo stesso contenuto.

§ 1. Il documento di prova del contratto deve evidenziare l'esistenza della coassicurazione, le assicurazioni partecipanti e la quota della garanzia assunta da ciascuna.

§ 2. Se non vi è un'identificazione inequivocabile dell'assicuratore principale, i soggetti interessati devono rivolgersi a chi ha rilasciato il documento o a ciascuna delle emittenti, se il contratto è stato documentato in diversi strumenti.

Art. 35 L'assicuratore principale gestisce la coassicurazione, rappresentando le altre assicuratrici nella formazione e nell'esecuzione del contratto, e le sostituisce, attivamente o passivamente, negli arbitrati e nei procedimenti giudiziari.

§ 1. Quando l'azione è promossa solo nei confronti della leader, questa deve, entro il termine di risposta, comunicare l'esistenza della coassicurazione e promuovere la notifica giudiziale o stragiudiziale delle compagnie di coassicurazione.

§ 2. La sentenza pronunciata nei confronti del leader sarà passata in giudicato nei confronti degli altri, che verranno eseguiti negli stessi fascicoli.

§ 3. Non c'è solidarietà tra le compagnie di coassicurazione, arcando ciascuna esclusivamente con la sua quota di garanzia, salvo diversa previsione contrattuale.

§ 4. Il mancato rispetto degli obblighi tra le compagnie di assicurazione non pregiudica l'assicurato, beneficiario o terzo.

Art. 36 Si verifica l'assicurazione cumulativa quando la distribuzione tra diverse assicuratrici è effettuato dall'assicurato o stipulante sulla base di contratti indipendenti, senza limitazione a una quota di garanzia.

§ 1. Nell'assicurazione cumulativa di danni, l'assicurato deve comunicare a ciascuna l'esistenza dei contratti con le altre assicuratrici.

§ 2. La somma assicurata di ciascun contratto concluso sarà proporzionalmente ridotta quando la somma delle somme assicurate, nell'assicurazione cumulativa di danni, superare il valore dell'interesse, purché vi sia coincidenza di garanzia tra le assicurazioni cumulative.

§ 3. Nella riduzione proporzionale prevista al § 2 del presente articolo non si terrà conto dei contratti stipulati con compagnie di assicurazione insolventi.

SEZIONE VII

DEI PARTECIPANTI AL CONTRATTO

Art. 37 I partecipanti sono obbligati a agire con fedeltà e buona fede e a dare informazioni complete e vere su tutte le questioni che coinvolgono la formazione e esecuzione del contratto.

Art. 38 I rappresentanti e gli agenti dell'assicuratore, anche se temporanei o a titolo precario, si vincolano a tutti gli effetti per quanto riguarda i loro atti e le loro omissioni.

Art. 39 Il broker di assicurazione è responsabile della consegna effettiva al destinatario dei documenti e di altri dati che vi sono stati conferiti entro un massimo di 5 (quindici) giorni utili.

Paragrafo unico. Ogni volta che si conosce l'imminente perdita di diritto, la consegna deve essere effettuata in tempo utile.

Art. 40 Per lo svolgimento della sua attività, il broker assicurativo avrà diritto alla commissione di intermediazione.

Paragrafo unico. Rinnovazione o proroga dell'assicurazione, se non automatica o se comporta un cambiamento di contenuto di copertura o finanziario più favorevole agli

assicurati e beneficiari, può essere intermediata da un altro broker di assicurazione, di libera scelta dell'assicurato o dello stipulante.

SEZIONE VIII

DELLA FORMAZIONE E DELLA DURATA DEL CONTRATTO

Art. 41 La proposta di assicurazione può essere fatta direttamente, dal potenziale assicurato o stipulante o da parte dell'assicurante, quanto per mezzo dei suoi rispettivi rappresentanti.

Paragrafo unico. Il broker di assicurazione può rappresentare il proponente nella formazione del contratto sotto la forma di legge.

Art. 42 La proposta formulata dall'assicuratore non può essere condizionata e deve contenere, su un supporto durevole, tenuto a disposizione degli interessati, tutti i requisiti necessari per la stipula, l'intero contenuto del contratto ed il termine massimo per la sua accettazione.

§ 1. Si intende per supporto durevole qualsiasi mezzo idoneo, durevole e leggibile che possa essere ammesso come prova.

§ 2. L'assicuratore non può invocare omissioni nella sua proposta dopo la formazione del contratto.

§ 3. L'accettazione della proposta presentata dall'assicuratore si darà soltanto via manifestazione espressa di volontà o per atto inequivocabile del destinatario.

Art. 43 La proposta presentata dal potenziale assicurato o stipulante non richiede forma scritta.

Paragrafo unico. Una semplice richiesta di preventivo all'assicuratore non equivale ad una proposta, ma le informazioni fornite dalle parti e dai terzi fanno parte del contratto che verrà firmato

Art. 44 Il potenziale assicurato o stipulante è obbligato a fornire le informazioni necessarie per l'accettazione della proposta e per la fissazione del tasso per il calcolo del valore del premio, in base al questionario che gli sottopone l'assicuratore.

§ 1. L'inosservanza dolosa dell'obbligo di informazione previsto dal caput del presente articolo comporta la perdita della garanzia, fermo restando il debito dei premi e l'obbligo di rimborso delle spese sostenute dall'assicuratore.

§ 2. L'inosservanza colposa dell'obbligo di informazione previsto dal caput del presente articolo comporterà la riduzione della garanzia in proporzione alla differenza tra il premio versato e quanto sarebbe dovuto qualora le informazioni successivamente rivelate fossero fornite.

§ 3. Se, di fronte a fatti non dichiarati, la garanzia risulta tecnicamente impossibile, o se tali fatti corrispondono ad un tipo di interesse o di rischio che normalmente non viene assunto dall'assicuratore, il contratto sarà risolto, fermo restando l'obbligo di rimborso delle spese sostenute dall'assicuratore.

Art. 45 Le parti e i terzi partecipanti al contratto, al rispondere al questionario, devono informare tutto ciò di rilevante che sanno o che dovrebbero sapere rispetto dell'interesse e del rischio da garantire, secondo le regole ordinarie di conoscenza.

Art. 46 L'assicuratore deve avvertire il potenziale assicurato o stipulante quali sono le informazioni pertinenti da fornire nella formazione del contratto di assicurazione e spiegare, nelle sue comunicazioni e nei suoi questionari, le conseguenze del mancato dovere di informare.

Art. 47 Quando l'assicurazione, per sua natura o per espressa previsione, è del tipo che richiede una continua informazione o avallo di tutti i rischi e interessi, l'omissione dell'assicurato, se provata, comporterà la perdita della garanzia, fermo restando il debito del premio

§ 1. La sanzione di perdita della garanzia sarà applicabile anche se l'omissione è rilevata dopo il sinistro.

§ 2. L'assicurato può allontanare l'applicazione di tale sanzione consignando la differenza del premio e dimostrando la casualità dell'omissione e della sua buona fede.

Art. 48 Il proponente dovrà essere preventivamente informato del contenuto del contratto, che dovrà essere redatto in lingua portoghese e redatto su supporto durevole, ai sensi del § 1 dell'art. 42 della presente legge.

§ 1. Le regole sulla perdita di diritti, l'esclusione di interessi, danni e rischi, l'imposizione di obblighi e restrizioni di diritti saranno redatte in modo chiaro, comprensibile e messe in evidenza, sotto la pena di nullità.

§ 2. Sono nulle le clausole scritte in lingua straniera o che si limitano a riferire la norma di utilizzo internazionale.

§ 3. Il contratto concluso senza l'osservanza delle disposizioni del **caput** del presente articolo, sempre che non sia in contraddizione con la proposta, sarà regolato dalle condizioni contrattuali riportate nei modelli che saranno tempestivamente depositati dall'assicuratore presso l'organo di controllo assicurativo, per il ramo e il tipo di garanzia contenuti nella proposta, prevalendo quando menzinato nella proposta il numero del

processo amministrativo, la clausola corrispondente la cui validità copre il tempo della contrazione dell'assicurazione, ovvero quella più favorevole all'assicurato, caso vi siano più clausole depositate per lo stesso ramo assicurativo e tipo di assicurazione e non vi sia alcuna menzione specifica di nessuno di essi nella proposta.

Art. 49 Dopo aver ricevuto la proposta, l'assicuratore avrà il termine massimo di 25 (venticinque) giorni per informare il suo rifiuto al proponente, alla fine del quale sarà considerata accettata.

§ 1. Si ritiene inoltre accettabile la proposta per l'esercizio di atti inequivocabili, come la ricezione totale o parziale del premio o la sua fattura da parte dell'assicuratore.

§ 2. L'assicuratore può richiedere chiarimenti o la presentazione di perizie e il termine per il rifiuto decorre nuovamente non appena la richiesta viene soddisfatta o la perizia terminata.

§ 3. In ogni caso, affinché il rifiuto sia valido, l'assicuratore dovrà comunicare la propria motivazione al proponente.

Art. 50 L'assicuratore può provvisoriamente garantire l'interesse senza obbligo dell'accettazione definitiva dell'affare.

Art. 51 I criteri commerciali e tecnici per l'iscrizione o l'accettazione dei rischi devono promuovere la solidarietà e lo sviluppo economico e sociale, vietate politiche tecniche e commerciali che portano alla discriminazione sociale o dannose alla libertà dell'iniziativa aziendale.

Art. 52 Il contratto è presumibilmente concluso per un periodo di 1 (un) anno, a meno che un altro termine decada dalla sua natura, dall'interesse, dal rischio o dalla volontà delle parti.

Art. 53 Nell'assicurazione con previsione di rinnovo automatico, l'assicuratore deve, entro 30 (trenta) giorni prima della sua scadenza, informare il contraente della sua decisione di non rinnovare o delle eventuali modifiche che intende fare per la rinnovazione.

§ 1. Se l'assicuratore è omissivo, il contratto sarà automaticamente rinnovato.

§ 2. L'assicurato può rifiutare il nuovo contratto in qualsiasi momento prima dell'inizio della sua validità, comunicandolo all'assicuratore, o, se non ha promosso rischi, semplicemente smettendo di effettuare il pagamento dell'unico o della prima parte del premio.

SEZIONE IX

DELLA PROVA DEL CONTRATTO

Art. 54 Il contratto assicurativo è provato con tutti i mezzi consentiti dalla legge, è vietata esclusivamente la prova testimoniale.

Art. 55 L'assicuratore è tenuto a consegnare all'impresa entro 30 giorni (trenta) giorni contati dall'accettazione, documento di prova del contratto, del quale constano i seguenti elementi:

- I. il nome, la qualifica completa e il numero di registrazione dell'assicuratore presso l'organo di controllo assicurativo;
- II. il nome dell'assicurato e, essendo diverso, quello del beneficiario, se nominato;
- III. il nome dello stipulante;
- IV. il giorno e l'ora dell'inizio e della scadenza del contratto, nonché il modo della sua determinazione;
- V. il valore dell'assicurazione e la dimostrazione della regola di aggiornamento monetario;
- VI. gli interessi e i rischi garantiti;
- VII. i luoghi di rischio compresi dalla garanzia;
- VIII. gli interessi, i danni e i rischi esclusi;
- IX. il nome, la qualifica e il domicilio del broker di assicurazione che ha intermediato il contratto assicurativo;
- X. in caso di coassicurazione organizzata in un'unica polizza, il nome, la qualifica completa, il numero di iscrizione presso l'organo di controllo assicurativo e la quota di garanzia di ciascun coassicuratore, nonché l'identificazione del coassicuratore leader, deve essere in evidenza;
- XI. se esistono, il numero di registrazione del prodotto nell'organo di controllo di competenza;
- XII. il valore, il parcelamento e la composizione del premio.

§ 1. La somma assicurata sarà espressa in valuta nazionale, osservate le eccezioni legali.

§ 2. L'apolice conterrà un glossario dei termini tecnici in esso impiegati.

SEZIONE X

DELL'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 56 Il contratto d'assicurazione deve essere interpretato e eseguito secondo la buona fede.

Art. 57 L'interpretazione dei documenti elaborati dalla assicuratrice, come pezzi pubblicitari, stampati, strumenti contrattuali o pre-contrattuali, che risultino dubbi, contraddizioni, oscurità o errori, saranno risolti nel senso più favorevole all'assicurato, al beneficiario o al terzo danneggiato.

Art. 58 Le condizioni particolari dell'assicurazione prevalgono sulle condizioni speciali, e queste sulle generali.

Art. 59 Le clausole relative all'esclusione dei rischi e dei danni o che implicano la limitazione o la perdita di diritti e di garanzie sono di interpretazione restrittiva in merito alla sua incidenza e alla sua portata, essendo l'assicuratore tenuto a dimostrare il proprio sostegno fattuale.

SEZIONE XI

DELLA RIASSICURAZIONE

Art. 60 Per il contratto di riassicurazione, il riassicuratore, mediante il pagamento dell'equivalente premio, garantisce l'interesse dell'assicurante contro i propri rischi di attività derivanti dalla conclusione e dall'esecuzione dei contratti di assicurazione.

§ 1. Il contratto di riassicurazione è funzionale all'esercizio dell'attività assicurativa e sarà formato dal silenzio della riassicuratrice entro 20 (venti) giorni, contati dall'accettazione della proposta.

§ 2. In caso di necessità di prova tecnica, l'autorità di controllo può aumentare il termine di accettazione dal silenzio del riassicuratore stabilito al § 1 di questo articolo.

Art. 61. Il riassicuratore, salvo diversa disposizione e fermo restando quanto previsto dal § 2 dell'Art. 62 della presente legge, non risponde, in base all'attività di riassicurazione, nei confronti dell'assicurato, del beneficiario dell'assicurazione o del terzo danneggiato.

Paragrafo unico. É válido il pagamento effettuato direttamente dal riassicuratore all'assicurato quando l'assicuratore è insolvente.

Art. 62 Quando viene richiesto di rivedere o rispettare il contratto assicurativo che ha motivato la contrattazione della riassicurazione facoltativa, l'assicuratore, entro il termine di risposta, deve darne comunicazione giudiziale o stragiudiziale al riassicuratore, informandolo dell'introduzione dell'azione, salvo diversa disposizione del contratto.

§ 1. Il riassicuratore può intervenire nella causa come semplice assistente.

§ 2. L'assicuratore non può opporsi all'assicurato, al beneficiario o al terzo il mancato adempimento degli obblighi da parte del suo riassicuratore

Art. 63 Le prestazioni di riassicurazione anticipate all'assicuratore al fine di fornirle finanziariamente per il rispetto del contratto di assicurazione dovranno essere immediatamente utilizzate per il pagamento anticipato o del risarcimento o del capitale all'assicurato, al beneficiario o al terzo danneggiato.

Art. 64 Salvo diversa indicazione, la riassicurazione coprirà l'intero interesse riassicurato, compreso l'interesse dell'assicuratore relativo al recupero degli effetti del ritardo nell'adempimento dei contratti assicurativi, nonché le spese di salvataggio e quelle sostenute a seguito della regolamentazione e della liquidazione dei sinistri.

Art. 65 Fermo restando quanto previsto dal paragrafo unico dell'art. 14 della Legge Complementare 15 gennaio 2007, n. 126, i crediti dell'assicurato, del beneficiario e del terzo danneggiato hanno assoluta preferenza su qualsiasi altro credito in relazione alle somme dovute dal riassicuratore all'assicuratore, se quest'ultimo è sotto direzione fiscale, intervento o liquidazione.

SEZIONE XII

DEL SINISTRO

Art. 66 Con la conoscenza del sinistro o dell'imminenza del suo avvenimento, con al fine di evitare danni all'assicuratore, l'assicurato è obbligato a:

- I. prendere le misure necessarie e utili per prevenire o ridurre i suoi effetti;
- II. avvisare immediatamente l'assicuratore, con qualsiasi mezzo idoneo, e seguire le sue istruzioni per la detenzione o il salvataggio;
- III. fornire tutte le informazioni che dispone circa il danno, le sue cause e le conseguenze, ogni volta che si interroga in merito dall'assicuratore.

§ 1. L'inosservanza dolosa degli obblighi previsti dal presente articolo comporta la perdita del diritto all'indennizzo o al capitale pattuito, fermo restando il debito dei premi e l'obbligo di rimborso delle spese sostenute dall'assicuratore.

§ 2. Il mancato adempimento colpevole dei doveri previsti in questo articolo implica la perdita del diritto alla compensazione del valore equivalente ai danni derivanti dall'omissione.

§ 3. Non si applicano le disposizioni degli §§ 1 e 2 di questo articolo, nel caso dei doveri di cui ai paragrafi II e III del **caput**, quando l'interessato dimostra che l'assicuratore ha avuto conoscenza tempestiva del sinistro e dell'informazione con altri mezzi.

§ 4. Spetta altresì al beneficiario, se del caso, conformarsi alle disposizioni del presente articolo, soggettandosi alle medesime sanzioni.

§ 5. Le misure previste nell'allegato I del **caput** di questo articolo non saranno esigibili se mettono in pericolo gli interessi pertinenti dell'assicurato, del beneficiario o dei terzi, o se implicano un sacrificio al di sopra del ragionevole.

Art. 67 spese con le misure di detenzione o di salvataggio per evitare il il sinistro imminente o alleviare i suoi effetti, anche se eseguiti da terzi, corrono per conto dell'assicuratore, fino al limite accettato dalle parti, senza ridurre la garanzia dell'assicurazione.

§ 1. L'obbligo previsto nel **caput** rimarrà anche se i danni non superano il valore della franchigia contrattata o che le misure di detenzione o di salvataggio siano state inefficaci.

§ 2. Non costituiscono spese di salvataggio quelle effettuate con prevenzione ordinaria, comprese qualsiasi tipo di manutenzione.

§ 3. L'assicuratore non sarà obbligato a pagare le spese con misure notoriamente inadeguate, osservata la garanzia contrattata per il tipo di danno imminente o verificato.

§ 4. Se non viene concordato un limite diverso, il rimborso delle spese di contenimento o di salvataggio sarà limitato all'equivalente del 20% (venti per cento) del limite massimo di indennizzo o capitale garantito applicabile alla tipologia di incidente imminente o accertato.

§ 5. L'assicuratore sopporterà l'intero costo compiuto con l'adozione di misure di detenzione o di salvataggio che si raccomandano espressamente per il caso specifico, anche se superano il limite stabilito.

Art. 68 L'assicurato e il beneficiario sono vietati di promuovere modifiche sul posto del sinistro, distruggere o modificare elementi correlati al sinistro.

§ 1. l'innosservanza colpevole del dovere previsto nel **caput** in questo articolo implica l'obbligo di sostenere le spese aggiunte per la regolamentazione e la risoluzione del sinistro.

§ 2. Il doloso non adempimento del dovere previsto nel **caput** di questo articolo esonera l'assicuratore l'obbligo di compensare o pagare il capitale assicurato.

Art. 69 La provocazione intenzionale di un sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo o del capitale assicurato, fermo restando il debito del premio e l'obbligo di rimborso delle spese sostenute dall'assicuratore.

§ 1. La condotta prevista dell'art. 10, paragrafo unico, punto I, comporta, oltre alla perdita del diritto all'indennizzo o del capitale assicurato, la perdita della garanzia, fermo restando il debito del premio e l'obbligo di rimborso delle spese sostenute dall'assicuratore.

§ 2. Si verifica la stessa conseguenza prevista nel **caput** di questo articolo quando l'assicurato o il beneficiario ha una previa conoscenza della pratica criminale e non cerca di evitarla.

§ 3. In assicurazioni sulla vita e l'integrità fisica, il capitale assicurato, o riserva matematica dovuta, sarà pagata all'assicurato o ai suoi eredi quando il sinistro è causato intenzionalmente dal beneficiario.

§ 4. La frode commessa in sede di sinistro comporta la perdita del diritto alla garanzia da parte del trasgressore, liberando l'assicuratore dall'obbligo di fornire il capitale assicurato o di indennizzo.

Art. 70 L'assicuratore è responsabile degli effetti del sinistro durante la durata del contratto, anche se compaiono o persistono dopo la sua risoluzione.

Art. 71 Salvo diversa indicazione, l'assicuratore non è responsabile degli effetti manifestati nel corso della durata del contratto qualora derivanti da un sinistro precedente.

Art. 72 Salvo diversa indicazione, il verificarsi di sinistri con effetti parziali non comporta una diminuzione del valore della garanzia.

Art. 73 L'assicuratore può opporre all'assicurato e al beneficiario tutte le difese e eccezioni fondate sul contratto e precedenti al danno e, salvo nel caso delle assicurazioni in cui il rischio coperto sia la vita o l'integrità fisica, anche quelle successive al sinistro.

Art. 74 Presentati dall'interessato elementi che indicano l'esistenza di lesione all'interesse garantito, spetta all'assicuratore dimostrare che il danno non esisteva o che non era, in tutto o in parte, conseguenza dei rischi predeterminati nel contratto.

SEZIONE XIII

DEL REGOLAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 75 La richiesta di pagamento per incidente, fatta dall'assicurato, per il beneficiario o il terzo danneggiato, determinerà la prestazione dei servizi di regolamentazione e liquidazione, che hanno lo scopo di identificare le cause e gli effetti del fatto comunicato dall'interessato e quantificare in contanti i valori dovuti dall'assicuratore, salvo che sia pattuita la sostituzione in natura.

Art. 76 La compagnia assicurativa è esclusivamente responsabile della regolamentazione e della liquidazione del sinistro.

Paragrafo unico. L'assicuratore può assumere un perito e un liquidatore che svolgano la prestazione dei servizi in sua vece, riservandosi sempre la decisione sulla copertura del sinistro denunciato dall'interessato e sull'importo dovuto all'assicurato.

Art. 77 La regolamentazione e la risoluzione del sinistro devono essere effettuate contemporaneamente, sempre che possibile.

Paragrafo unico. Una volta accertata l'esistenza del sinistro e le somme parziali da pagare, l'assicuratore dovrà adeguare le proprie disposizioni ed effettuare, a favore dell'assicurato o del beneficiario, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni, anticipi verso il pagamento finale.

Art. 78 Il regolatore/perito e il liquidatore del danno devono immediatamente informare l'assicuratore le somme stipulate in modo che i pagamenti dovuti possano essere effettuati all'assicurato o al beneficiario.

Paragrafo unico. L'inadempimento dell'obbligo di cui al **caput** del presente articolo comporterà la responsabilità solidale dell'autorità di regolamentazione e del curatore per i danni derivanti dal ritardo.

Art. 79 Il perito e il liquidatore agiscono per conto della compagnia assicurativa.

Paragrafo unico. È vietato fissare la remunerazione dell'autorità di regolamentazione, del liquidatore, degli esperti, degli ispettori e degli altri assistenti in base dell'economia proporzionata all'assicuratore.

Art. 80 Si compie al regolatore e al liquidatore di sinistri:

I – esercitare le proprie attività con probità e rapidità;

II – informare gli interessati dell'intero contenuto delle proprie indagini, quando richiesto, nel rispetto dell'eccezione prevista dal paragrafo unico dell'art. 83 della presente Legge;

III – impiegare esperti specializzati, se necessario.

Art. 81 In caso di dubbio sui criteri e sulle formule destinate a determinare il valore del debito dell'assicuratore, verranno adottati quelli più favorevoli all'assicurato o al beneficiario, essendo vietato l'arricchimento senza causa.

Art. 82 Il rapporto di regolamentazione e di risoluzione dei sinistri è un documento comune alle parti.

Art. 83 In caso di rifiuto totale o parziale della copertura, l'assicuratore è tenuto a fornire i documenti prodotti o ottenuti durante la regolazione e la liquidazione del sinistro, che costituiscono la base della sua decisione.

Paragrafo unico. L'assicuratore non è obbligato a fornire documenti e altre prove che siano considerate riservate o segrete dalla legge o che possono causare danni a terzi, salvo a causa di una decisione giudiziaria o arbitrale.

Art. 84 L'assicuratore è a carico di tutte le spese relative alla regolazione e alla liquidazione del sinistro, escluse quelle sostenute per la presentazione di documenti predeterminati a comunicare l'accaduto e a provare l'identificazione e la legittimità dell'interessato, oltre agli altri documenti ordinariamente posseduti dall'interessato.

Art. 85 L'esecuzione delle procedure di regolazione e liquidazione dei sinistri non comporta il riconoscimento di alcun obbligo di pagamento del valore assicurativo da parte dell'assicuratore.

Art. 86 L'assicuratore avrà un termine massimo di 30 (trenta) giorni per esprimere il proprio parere sulla copertura, pena la perdita del diritto di rifiutarla, a decorrere dalla data di presentazione del reclamo o della denuncia di sinistro da parte dell'interessato, corredato di tutti gli elementi necessari per prendere una decisione in merito all'esistenza della copertura.

§ 1. Gli elementi necessari per la decisione sulla copertura devono essere espressamente inseriti nei documenti di prova dell'assicurazione.

§ 2. L'assicuratore o il perito può richiedere all'interessato, in modo giustificato, documenti adeguati, purché sia possibile produrli.

§ 3. I documenti aggiuntivi richiesti entro il termine stabilito nel **caput** per la manifestazione della copertura sono sospesi per un massimo di 2 (due) volte, e riprendono il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la richiesta viene soddisfatta.

§ 4. Il periodo stabilito nel **caput** del presente articolo può essere sospeso solo 1 (una) volta nei sinistri relativi all'assicurazione degli autoveicoli e in tutte le altre assicurazioni nelle quali la somma assicurata non supera l'equivalente di 500 (cinquecento) volte il salario minimo vigente.

§ 5. L'autorità di controllo può fissare un termine più lungo di quanto previsto dal **caput** del presente articolo per le tipologie assicurative nelle quali la verifica dell'esistenza della copertura comporta maggiore complessità istruttoria, rispettando il limite massimo di 120 (centoventi) giorni.

§ 6. Il rifiuto di copertura deve essere espresso e motivato e non può l'assicuratore rinnovare successivamente il fondamento, salvo quando, dopo il rifiuto, viene a conoscenza di fatti di cui prima non era a conoscenza.

Art. 87 Una volta riconosciuta la copertura, l'assicuratore avrà un termine massimo di 30 (trenta) giorni per versare l'indennizzo o il capitale stipulato.

§ 1. Gli elementi necessari per la quantificazione dei valori dovuti devono essere espressamente inseriti nei documenti di prova dell'assicurazione.

§ 2. L'assicuratore o il liquidatore del danno possono richiedere documenti complementari, in modo giustificato, all'interessato, a condizione che gli siano possibili produrli.

§ 3. Nel caso in cui vengano richiesti documenti aggiuntivi entro il termine stabilito nel **caput**, il termine per il pagamento dell'indennità o del capitale verrà sospeso per un massimo di 2 (due) volte, riprendendo a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la richiesta viene soddisfatta.

§ 4. Il periodo stabilito nel **caput** del presente articolo può essere sospeso solo 1 (una) volta nei sinistri relativi alle assicurazioni relative agli autoveicoli e alle assicurazioni sulla vita e sull'integrità fisica, nonché in tutte le altre assicurazioni nelle quali la somma assicurata non supera la corrispondente a 500 (cinquecento) volte il salario minimo vigente.

§ 5. L'autorità di controllo può fissare un termine superiore al previsto nel **caput** per i tipi di assicurazione in cui la liquidazione dei valori dovuti implica una maggiore complessità, rispettando il limite massimo pari a 120 (cento e venti) giorni.

§ 6. L'importo calcolato dovuto deve essere presentato in modo motivato all'interessato e l'assicuratore non può innovare successivamente, tranne quando viene a conoscenza di fatti di cui prima non era a conoscenza.

Art. 88 L'inadempienza dell'assicuratore comporterà una sanzione pari al 2% (due per cento) dell'importo dovuto, rettificato monetariamente, fatti salvi gli interessi legali e la responsabilità per perdite e danni dalla data in cui avrebbe dovuto essere versato

l'indennizzo o il capitale assicurato, come previsto dagli art. 86 e 87 della presente Legge.

CAPITOLO II
L'ASSICURAZIONE DI DANNI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 89 I valori della garanzia e della compensazione non possono superare il valore di interesse, riservate le eccezioni previste in questa legge.

Art. 90 L'indenizzo non può superare il valore della garanzia, anche se il valore del suo interesse gli sia superiore.

Art. 91 In caso di sinistro parziale, l'importo dell'indenizzo dovuto non sarà soggetto a riparto dovuto ad assicurazioni contratte per un valore inferiore agli interessi, salvo diversa indicazione.

§ 1. Quando la ripartizione viene concordata espressamente, l'assicuratore illustrerà in polizza la formula per il calcolo dell'indennizzo.

§ 2. L'applicazione del rateo per infraassicurazione sopravvenuta sarà limitata ai casi in cui sia espressamente escluso in polizza il regime di adeguamento definitivo del premio e l'incremento del valore degli interessi lesi derivino da un atto volontario dell'assicurato.

Art. 92 È legale stipulare un'assicurazione a un nuovo valore.

§ 1. È lecito concordare una sostituzione o una ricostruzione graduale con corrispettivi pagamenti, tranne quando questo regime impedisce la sostituzione o la ricostruzione.

§ 2. Nelle assicurazioni di cui trattasi questo articolo, non sono ammesse clausole di rateo.

Art. 93 La garanzia assicurativa non presuppone l'obbligo di risarcire vizi non evidenti e non dichiarati al momento della stipula dell'assicurazione, né i suoi effetti esclusivi.

§ 1. Salvo diversa indicazione, se esiste copertura per il vizio, la garanzia copre sia i danni alla cosa in cui si è verificato il vizio sia quelli derivanti dal vizio.

§ 2. La semplice ispezione anticipata da parte dell'assicuratore di rischi legati alle attività aziendali non consentono la presunzione di conoscenza del vizio.

Art. 94 L'assicuratore è surrogato nei diritti dell'assicurato per gli indennizzi pagati nell'ambito dell'assicurazione contro i danni.

§ 1. È inefficace qualsiasi azione dell'assicurato che riduca o estingua la surrogazione.

§ 2. L'assicurato è tenuto a collaborare all'esercizio dei diritti nascenti dalla surrogazione, rispondendo per gli eventuali danni cagionati all'assicurato.

§ 3. La surrogazione dell'assicurante non può comportare danno al diritto rimanente dell'assicurato o del beneficiario contro terzi.

Art. 95 L'assicuratore non avrà azione propria o derivata da surrogazione quando il sinistro deriva da colpa non grave di:

I – coniuge o parenti fino al secondo grado, consanguinei o per affinità, del assicurato o del beneficiario;

II – dipendenti o persone sotto la responsabilità dell'assicurato.

Paragrafo unico. Quando il colpevole per il crimine è garantito da assicurazione di responsabilità civile, è ammesso l'esercizio del diritto escluso dal **caput** contro l'assicurazione che lo garantisce.

Art. 96 L'assicuratore e l'assicurato divideranno i beni colpiti dal sinistro, in proporzione alla perdita subita.

Art. 97 L'assicurazione contro il rischio di morte e perdita dell'integrità fisica di una persona che sia diretta a garantire i diritti patrimoniali di terzi o che abbia finalità risarcitorie è soggetta, ove applicabile, alle norme dell'assicurazione contro i danni.

Paragrafo unico. Quando, al momento del sinistro, il valore della garanzia supera il valore del diritto di proprietà garantito, l'eccedenza sarà soggetta alle regole dell'assicurazione sulla vita, e il creditore della differenza sarà la persona sulla cui vita o integrità fisica è stata contratta l'assicurazione e, in caso di morte, il beneficiario, osservando le disposizioni del Capitolo III della presente Legge.

SEZIONE II

DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 98 L'assicurazione per la responsabilità civile garantisce l'interesse dell'assicurato contro gli effetti dell'imputazione di responsabilità e del suo riconoscimento, nonché quello dei terzi lesi dal risarcimento.

§ 1. Nella assicurazione di responsabilità civile, il rischio può essere caratterizzato dall' avvenimento del fatto generatore, dalla manifestazione dannosa o dall'imputazione di responsabilità.

§ 2. Nella garanzia delle spese con la difesa contro l'imputazione di responsabilità, deve essere stabilito un limite specifico e diverso da quello destinato alla compensazione dei danneggiati.

Art. 99 L'indennità, nell'assicurazione di responsabilità civile, è soggetta agli stessi accessori legali incidenti sul debito del responsabile.

Art. 100 Il responsabile assicurativo che non collaborerà con la l'assicuratore o praticare atti a danno di essa risponderà per i danni a cui possa causare, essendo responsabile di:

- I. informare immediatamente l'assicuratore delle comunicazioni ricevute che possono generare una domanda futura;
- II. fornire i documenti e altri elementi a cui ha accesso e che sono richieste dall'assicuratore;
- III. partecipare agli atti processuali per i quali è intimato;
- IV. rifiutare di agire in detrimento dei diritti e delle pretese dell'assicuratore.

Art. 101 Quando la pretesa del danneggiato è esercitata esclusivamente contro l'assicurato, questo sarà obbligato a informare l'assicuratore, non appena viene citato per rispondere a richiesta, e a fornire gli elementi necessari per la conoscenza del processo.

Paragrafo unico. L'assicurato può chiamare l'assicuratore per integrare il processo, in condizioni di litisconsorte, senza responsabilità solidale.

Art. 102 I danneggiati possono esercitare il loro diritto di azione contro l'assicuratore, purché quest'ultimo si trovi in un litisconsorzio passivo con l'assicurato.

Paragrafo unico. Il litisconsorzio verrà rinunciato quando l'assicurato non è domiciliato in Brasile.

Art. 103 Salvo disposizione contraria della legge, l'assicuratore può opporre al danneggiato le difese basate sul contratto di assicurazione stipulato contro l'assicurato prima del sinistro.

Art. 104 L'assicuratore può opporre ai terzi danneggiati tutte le difese che contro di loro possiedono.

Art. 105 L'assicurato dovrà fare del meglio per informare le terze parti danneggiate sull'esistenza e sul contenuto dell'assicurazione contrattuale.

Art. 106 A meno che non sia disposto altrimenti, l'assicuratore potrà concludere con i danneggiati un'operazione che non implicherà il riconoscimento della responsabilità dell'assicurato né danneggerà coloro ai quali viene attribuita la responsabilità.

Art. 107 Se nello stesso evento vi sono molteplici danneggiati, l'assicuratore sarà libero di corrispondere tutta l'indennità derivante dalla garanzia assicurativa ad una o più colpiti, qualora ignori l'esistenza degli altri.

SEZIONE III

DEL TRASFERIMENTO DELL' INTERESSE

Art. 108 Il trasferimento dell'interesse garantito implica la cessazione dell'assicurazione corrispondente, obbligandosi il cessionario al posto del cedente.

§ 1. La cessione dell'assicurazione non avverrà senza il preventivo consenso dell'assicuratore quando il cessionario svolga un'attività in grado ad aumentare sensibilmente il rischio o non soddisfi i requisiti richiesti dalla tecnica assicurativa, casi in cui il contratto si risolverà con la restituzione proporzionale del premio, salvo, nella stessa proporzione, il diritto dell'assicuratore alle spese sostenute.

§ 2. Se il trasferimento dell'assicurazione comporta una modifica del tasso di premio, verrà effettuato l'adeguamento e la differenza verrà accreditata al soggetto favorito.

§ 3. I bonus, le tasse speciali e altri vantaggi personali del cedente non si comunicano con il nuovo titolare dell'interesse.

Art. 109 La concessione dell'assicurazione corrispondente non sarà più efficace se non è comunicata all'assicuratore entro 30 (trenta) giorni dal trasferimento dell'interesse garantito.

§ 1. L'assicurante può, entro 15 (quindici) giorni, contato dalla comunicazione, risolvere il contratto.

§ 2. Il rifiuto deve essere notificato al cedente e al cessionario e produrrà effetti dopo 15 (quindici) giorni, contati dal ricevimento della notifica.

§ 3. Se l'assicurante risolve il contratto ai sensi del § 1, l'assicurato avrà diritto al rimborso proporzionale del premio, salvo, nella stessa proporzione, il diritto dell'assicuratore alle spese sostenute.

Art. 110 Nelle assicurazioni obbligatorie, il trasferimento dell'interesse garantito implica la concessione dell'assicurazione corrispondente, indipendentemente dalla comunicazione all'assicuratore.

Art. 111 La concessione del diritto all'indennità deve essere comunicata soltanto per evitare che l'assicuratore faccia un pagamento valido al creditore putativo.

CAPITOLO III

DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA E SULL'INTEGRITÀ FISICA

Art. 112 Nelle assicurazioni sulla vita e l'integrità fisica, il capitale assicurato è liberamente stipulato dal proponente, che può assumere più di un'assicurazione sullo stesso interesse, con la stessa o con diverse assicuratrici.

§ 1. Il capitale assicurato, come convenuto, sarà pagato sotto forma di reddito o di pagamento unico.

§ 2. È consentita la struttura di assicurazione sulla vita e l'integrità fisica con premio e capitale variabili.

Art. 113 È libero indicare il beneficiario nell'assicurazione sulla vita e l'integrità fisica.

Art. 114 A meno che l'assicurato rinunci, è lecito sostituire il beneficiario dell'assicurazione sulla vita e sull'integrità fisica con atto inter vivos o con dichiarazione di ultima volontà.

Paragrafo unico. L'assicuratore che non viene a conoscenza della sostituzione sarà esonerato dal pagamento del precedente beneficiario.

Art. 115 In assenza di indicazione del beneficiario o qualora l'indicazione effettuata non prevalga, verrà versato il capitale assicurato o, se applicabile, la riserva matematica restituita per metà all'eventuale coniuge,

§ 1. L'indicazione è considerata inefficace quando il beneficiario muore prima che si verifichi l'infortunio del sinistro o se si verifica una sua comorienza.

§ 2. Se l'assicurato è separato, anche se di fatto, il convivente avrà diritto alla metà che spetterebbe al coniuge.

§ 3. Se non ci sono beneficiari indicati o legali, il valore sarà pagato a coloro che dimostrano che la morte dell'assicurato li ha privati dei mezzi di sussistenza.

§ 4. Se l'assicuratore, consapevole del danno, non individua il beneficiario o la persona a carico dell'assicurato per il sostentamento entro il termine di prescrizione del rispettivo sinistro, il capitale assicurato si intenderà abbandonato, ai sensi del cap. III del caput dell'art. 1.275 della Legge 10 gennaio 2002, n. 10.406 (Codice Civile), e sarà destinato al Fondo nazionale per le calamità pubbliche, la protezione e la difesa civile (Funcap).

§ 5. L'indicazione del beneficiario non prevarrà in caso di revoca della donazione, salvo quanto previsto dagli art. 555, 556 e 557 della legge n. 10.406 del 10 gennaio 2002 (codice civile).

Art. 116 Il capitale assicurato dovuto alla morte non è considerato eredità per nessun effetto.

Paragrafo unico. Ai fini del presente articolo l'assicurazione sulla vita equivale a garantire il rischio di morte del partecipante alla previdenza complementare.

Art. 117 È nullo, nelle assicurazioni sulla propria vita e integrità fisica, qualsiasi negozio giuridico che, direttamente o indirettamente, implichi una rinuncia o una riduzione del credito al capitale assicurato o alla riserva matematica, fatte salve le cessioni effettuate a favore degli assicurati o dei beneficiari a titolo di prestito tecnico o di riscatto.

Art. 118 Nelle assicurazioni che coprono la propria vita in caso di morte e nell'assicurazione che copre la propria integrità fisica in caso di invalidità dovuta a malattia, è lecito prevedere un periodo di attesa, durante il quale l'assicuratore non è responsabile del verificarsi del sinistro.

§ 1. Il periodo di carenza non è possibile essere concordato quando si tratta di rinnovare o sostituire un contratto esistente, anche se l'assicuratore è un altro.

§ 2. Il periodo di carenza non può essere pattuito in modo tale da far decadere la garanzia e non può in nessun caso superare la metà della durata del contratto.

§ 3. Se il sinistro si verifica entro il periodo di carenza legale o contrattuale, l'assicuratore è tenuto a consegnare all'assicurato o al beneficiario il valore del premio pagato, o l'eventuale riserva matematica.

§ 4. Una volta convenuto il periodo di carenza, l'assicuratore non può negare il pagamento del capitale per la preesistenza di uno stato patologico.

Art. 119 È lecito, nell'assicurazione sulla vita e l'integrità fisica, escludere dalla garanzia i sinistri la cui causa esclusiva o principale corrisponde agli stati patologici preesistenti all'inizio della relazione contrattuale.

Paragrafo unico. L'esclusione può essere richiesta solo quando non esiste un periodo di carenza concordato e a condizione che l'assicurato, quando chiaramente interrogato, ometta volontariamente le informazioni sulla preesistenza.

Art. 120 Il beneficiario non avrà diritto al ricevimento del capitale assicurato se il suicidio volontario dell'assicurato avviene prima di completare 2 (due) anni di validità dell'assicurazione di vita.

§ 1. Quando l'assicurato aumenta il capitale, il beneficiario non ha diritto all'importo aumentato se si verifica il suicidio entro il termine previsto nel **caput**.

§ 2. È vietata la fissazione di un nuovo termine di carenza, in caso di rinnovo e sostituzione del contratto, anche se sia un'altra assicuratrice.

§ 3. Il suicidio a causa di grave minaccia o di legittima difesa di terzi non è comprensibile nel periodo di carenza.

§ 4. La clausola di esclusione della copertura del suicidio di qualsiasi specie è nulla.

§ 5. Se il suicidio avviene nel periodo di carenza, si assicura il diritto a rimborso dell'importo della riserva matematica formata.

Art. 121 L'assicuratore non è esonerato dal pagamento del capitale assicurato, anche se contrattualmente previsto, quando la morte o l'incapacità derivano da lavoro, prestazione di servizi militari, atti umanitari, utilizzo di mezzi di trasporto rischiosi o attività sportive.

Art. 122 I capitali assicurati dovuti per morte o perdita dell'integrità fisica non comportano surrogazione, quando pagati, e non sono pignorabili.

Art. 123 Nelle assicurazioni collettive sulla vita e sull'integrità fisica, le modifiche delle condizioni del presente contratto che possano produrre effetti contrari agli interessi degli assicurati e dei beneficiari dipenderanno dal consenso espresso degli assicurati che rappresentano almeno 3/4 (tre quarti) del gruppo.

Paragrafo unico. Quando non prevista dal contratto precedente, la modifica del contenuto dell'assicurazione collettiva sulla vita e sull'integrità fisica, in caso di rinnovo, dipenderà dal consenso espresso degli assicurati che rappresentano almeno i 3/4 (tre quarti) del gruppo.

Art. 124 Salvo che l'assicuratore cessi l'attività nel ramo o nella modalità, il rifiuto di rinnovare un'assicurazione individuale sulla vita e sull'integrità fisica rinnovata successivamente e automaticamente per più di 10 (dieci) anni deve essere preceduto da comunicazione all'assicurato e accompagnato dall'offerta di un'altra assicurazione che contenga una garanzia simile e prezzi attuarialmente rinegoziati, a seconda della realtà e dell'equilibrio del portafoglio, con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo, senza periodi di carenza e con il diritto di rifiutare la prestazione di servizi dovuti a fatti preesistenti.

CAPITOLO IV

DELLE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

Art. 125 Le garanzie delle assicurazioni obbligatorie avranno contenuto e valori minimi, in modo da consentire l'esecuzione della sua funzione sociale.

Paragrafo unico. Nell'assicurazione obbligatoria è nullo qualsiasi negozio giuridico che comporti, direttamente o indirettamente, una rinuncia totale o parziale all'indennità o al capitale assicurato in caso di morte o invalidità.

CAPITOLO V

DELLA PRESCRIZIONE

Art. 126 Prescriviamo :

- I. in 1 (un) anno, contato dalla conoscenza del rispettivo fatto generatore:
 - a) la pretesa dell'assicuratore per la raccolta del premio o qualsiasi altra pretesa contro l'assicurato ed il proponente dell'assicurazione;
 - b) le pretese degli intermediari assicurativi, agenti o rappresentanti e stipulanti assicurativi intervenuti di riscuotere il proprio compenso;
 - c) le pretese reciproche delle coassicurazioni;
 - d) le pretese tra assicuratori, riassicuratori e retrocessionarie;

- II. entro 1 (uno) anno, a decorrere dal ricevimento del rifiuto espresso e motivato dell'assicuratore, la volontà dell'assicurato di pretendere in suo favore l'indennizzo, il capitale, la riserva matematica, le rate scadute dei redditi temporanei o vitalizi e la restituzione del premio;
- III. in 3 (tre) anni, a partire dalla conoscenza del rispettivo evento scatenante, dall'intenzione dei beneficiari o di terzi danneggiati di esigere dall'assicuratore un risarcimento, capitale, riserva matematica e rate scadute di redditi temporanei o vitalizi.

Art. 127 Oltre alle cause previste dalla legge n. 10.406 del 10 gennaio 2002 (codice civile), la prescrizione del credito relativo alla percezione del risarcimento o del capitale assicurato sarà sospesa una volta, quando l'assicuratore riceve una richiesta di riesame del rifiuto di pagare.

Paragrafo unico. La sospensione termina il giorno in cui l'interessato riceve comunicazione da parte della compagnia assicurativa della decisione definitiva.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 128 L'autorità di controllo può emettere atti normativi che non contraddistinguono questa legge, agendo per la protezione degli interessi degli assicurati e dei loro beneficiari.

Art. 129 Nei contratti assicurativi soggetti alla presente Legge, può essere concordata, mediante un atto sottoscritto dalle parti, la risoluzione delle controversie con mezzi alternativi, che sarà effettuata in Brasile e soggetta alle norme della legge brasiliana, anche sotto forma di arbitrato.

Paragrafo unico. L'autorità di controllo disciplinerà la divulgazione obbligatoria dei conflitti e delle rispettive decisioni, senza identificazioni particolari, in facile accesso agli interessati.

Art. 130 È assoluta la giurisdizione dei tribunali brasiliani a dirimere le controversie relative ai contratti assicurativi soggetti alla presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 129 della presente legge.

Art. 131 Il foro competente per le azioni di assicurazione è quello del domicilio del assicurato o del beneficiario, a meno che essi agevolino l'azione scegliendo qualsiasi domicilio dell'assicuratore o del suo agente.

Paragrafo unico. L'assicuratore, la riassicuratrice e la retrocessionaria, per le azioni e arbitraggi promossi tra di loro, in cui si discutono conflitti che potrebbero interferire direttamente nell'esecuzione dei contratti di assicurazione soggetti a questa legge, rispondono al forum del loro domicilio in Brasile.

Art. 132 I contratti di assicurazione sulla vita sono titoli esecutivi stragiudiziali.

Paragrafo unico. Il titolo esecutivo stragiudiziale sarà costituito da qualsiasi documento idoneo a provare l'esistenza del contratto e che contenga gli elementi essenziali per verificare la certezza e la liquidità del debito, accompagnato dai documenti necessari a dimostrarne l'esigibilità.

Art. 133 Il punto II del § 1 dell'art. 206 e gli articoli da 757 a 802 della legge 10 gennaio 2002, n. 10.406 (Codice civile), nonché gli articoli da 9 a 14 del decreto legge 21 novembre 1966, n. 73, sono revocati.

Art. 134 La presente legge entrerà in vigore dopo 1 (un) anno dalla sua pubblicazione ufficiale.

Brasília, 9 dicembre 2024; 203° dell'Indipendenza e 136° della Repubblica.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Enrique Ricardo Lewandowski